

Comune di Grosseto

Provincia di Grosseto

*PARERE
DELL'ORGANO DI REVISIONE
ALLA PROPOSTA
DI BILANCIO DI PREVISIONE
PER GLI ESERCIZI 2020/2022*

L'Organo di revisione

Gino Valenti

Fabiano Giacomelli

Simona Lo Monaco

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 4 del 4 marzo 2020

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminata la proposta di bilancio di previsione 2020-2022, unitamente agli allegati di legge;
- visto il [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#) «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il [D.Lgs. 118/2011](#) e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul [sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali](#);

Presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022, del Comune di Grosseto che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Grosseto, lì 04/03/2020.

L'ORGANO DI REVISIONE

Gino Valenti

Fabiano Giacomelli

Simona Lo Monaco

Sommario

VERIFICHE PRELIMINARI.....	4
EQUILIBRI FINANZIARI.....	11
ANALISI DELL'INDEBITAMENTO	17
ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE CORRENTI.....	19
ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE CORRENTI.....	27
ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE.....	31
ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE	32
ORGANISMI PARTECIPATI	35
VERIFICA DEI PARAMETRI DI DEFICITARIETA'	40
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI.....	41
CONCLUSIONI.....	42

VERIFICHE PRELIMINARI

L'organo di revisione del Comune di Grosseto, nominato con delibera consiliare n. 50 del 24 maggio 2019, premesso che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D.Lgs.267/2000 (TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all' allegato 9 al D.Lgs.118/2011:

-ha ricevuto in data 02/03/2020 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022, approvato dalla giunta comunale in data 02/03/2020 con delibera n. 64 completo dei seguenti allegati obbligatori indicati:

- nell'art.11, comma 3 del D.Lgs.118/2011:
 - a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio 2019;
 - b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - c) il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
 - e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
 - f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
 - g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs.118/2011;
- nell'art.172 del D.Lgs.18/8/2000 n.267:
 - h) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;

- i) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi.
- j) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 28/12/2018);
- k) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto del saldo di finanza pubblica (pareggio di bilancio);
- nel D.M. del 9/12/2015, piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio secondo gli schemi di cui all'allegato 1, del decreto;
- necessari per l'espressione del parere:
 - l) il documento unico di programmazione (DUP) predisposto conformemente all'art.170 del D.Lgs.267/2000 dalla Giunta;
 - m)la delibera di Giunta di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del codice della strada;
 - n) la proposta delibera del Consiglio di conferma o variazione delle aliquote e tariffe per i tributi locali;
 - o) Il limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione art. 46, comma 3, Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008, inserito nella nota integrativa
 - p) Il limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con collaborazioni coordinate e continuative (art.9, comma 28 del D.L.78/2010)
 - q) i limiti massimi di spesa disposti dagli art. 6 e 9 del D.L.78/2010;
 - r) i limiti massimi di spesa disposti dall'art. 1, commi 138, 146 e 147 della Legge 20/12/2012 n. 228;

e i seguenti documenti messi a disposizione:

- i documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;
- prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma 557 dell'art.1 della Legge 296/2006;
- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
- visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
- visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
- visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;
- visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, nella nota integrativa al Bilancio di Previsione 2020/2022 del 28 febbraio 2020 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2020/2022;

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del TUEL.

visti

- il [Dlgs. n. 118/11](#) (“*Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio*”);
- gli Schemi di bilancio di previsione finanziario validi a decorrere dal 2020 ([Allegato n. 9, al Dlgs. n. 118/11](#));
- i seguenti principi contabili aggiornati:
 - o principio contabile applicato della programmazione ([Allegato n. 4/1, al Dlgs. n. 118/11](#));
 - o principio contabile applicato della contabilità finanziaria ([Allegato n. 4/2, al Dlgs. n. 118/11](#));
 - o principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale ([Allegato n. 4/3, al Dlgs. n. 118/11](#));
- il [Dlgs. n. 267/00](#) (Tuel);
- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

dato atto

- che tutti i documenti contabili in precedenza richiamati sono stati predisposti e redatti sulla base del sistema di codifica, descrizione e classificazione dei bilanci di cui al [Dlgs. n. 118/11](#);

attesta

- che i dati più significativi dello Schema di bilancio di previsione 2020/2022 sono quelli evidenziati nelle seguenti Sezioni.

La compilazione delle seguenti Tabelle permette di comparare le voci di entrata e di spesa suddivise per natura, tenendo conto della ripartizione per Titoli del nuovo Piano dei conti della contabilità armonizzata.

Riepilogo generale per Titoli

Entrate

TITOLO	Denominazione		Rendiconto 2018	Assestato/ Rendiconto 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsioni competenza	1.558.396,96	1.222.094,11	1.853.324,59	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese c/capitale	previsioni competenza	14.554.228,13	15.798.331,83	11.410.378,56	89.570,50	0,00
	Utilizzo avanzo di amministrazione	previsioni competenza	6.262.833,00	508.000,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva a perequativa	previsioni competenza	60.105.990,00	58.410.470,00	58.231.880,00	58.231.880,00	58.231.880,00
		previsioni di cassa	101.506.801,03	98.710.621,67	101.040.633,50		
TITOLO II	Trasferimenti correnti	previsioni competenza	4.220.795,00	4.630.240,00	4.314.361,76	4.048.480,00	4.048.480,00
		previsioni di cassa	4.935.101,75	5.223.192,26	5.075.140,25		
TITOLO III	Entrate extratributarie	previsioni competenza	15.761.505,00	20.758.385,00	17.586.555,00	16.857.475,00	16.857.475,00
		previsioni di cassa	29.236.910,91	34.330.951,31	32.329.905,47		
TITOLO IV	Entrate in conto capitale	previsioni competenza	13.229.725,00	11.525.565,00	30.768.604,98	4.952.000,00	4.952.000,00
		previsioni di cassa	34.513.461,48	31.768.813,26	51.858.351,39		
TITOLO V	Entrate da riduzione attività finanziarie	previsioni competenza	950.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di cassa	950.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00		
TITOLO VI	Accensione prestiti	previsioni competenza	950.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di cassa	3.231.078,80	2.273.417,79	923.037,75		
TITOLO VII	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	previsioni competenza	70.000.000,00	71.835.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
		previsioni di cassa	70.000.000,00	71.835.000,00	70.000.000,00		
TITOLO IX	Entrate conto terzi e partite di giro	previsioni competenza	18.639.000,00	28.656.000,00	28.819.000,00	28.819.000,00	28.819.000,00
		previsioni di cassa	19.240.120,21	29.335.299,89	29.722.223,51		
Totale generale entrate		previsioni competenza	206.232.473,09	215.744.085,94	222.984.104,89	182.998.405,50	182.908.835,00
		previsioni di cassa	263.613.474,18	277.482.980,75	292.149.291,87		

Spese

TITOLO	Denominazione		Rendiconto 2018	Assestato/ Rendiconto 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	Disavanzo di amministrazione		508.977,76	508.977,76	508.977,76	508.977,76	508.977,76
TITOLO I	Spese correnti	previsioni competenza	77.925.654,20	80.423.966,35	77.891.603,59	75.325.617,24	75.325.617,24
		di cui già impegnato	-	-	3.463.426,98	907.885,85	-
		di cui Fpv	1.222.094,11	1.853.324,59	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	94.811.468,41	96.726.604,73	89.109.430,64		
TITOLO II	Spese in conto capitale	previsioni competenza	34.162.177,13	29.065.196,83	41.895.488,54	4.973.675,50	4.884.105,00
		di cui già impegnato	-	-	12.418.813,04	89.570,50	-
		di cui Fpv	15.798.331,8	11.094.197,05	89.570,50	0,00	0,00
		previsione di cassa	25.205.739,67	22.443.017,14	50.214.033,36		
TITOLO III	Spese per incremento di attività finanziarie	previsioni competenza	950.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	-	-	-	-	-
		di cui Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	950.000,00	1.200.000,00	0,00		
TITOLO IV	Rimborso prestiti	previsioni competenza	4.046.664,00	4.054.945,00	3.869.035,00	3.371.135,00	3.371.135,00
		di cui già impegnato	-	-	-	-	-
		di cui Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.046.664,00	4.054.945,00	3.885.982,33		
TITOLO V	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	previsioni competenza	70.000.000,00	71.835.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
		di cui già impegnato	-	-	-	-	-
		di cui Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	76.505.078,69	71.835.000,00	73.824.472,62		
TITOLO VII	Spese per conto terzi e partite di giro	previsioni competenza	18.639.000,00	28.656.000,00	28.819.000,00	28.819.000,00	28.819.000,00
		di cui già impegnato	-	-	-	-	-
		di cui Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	25.218.241,28	35.858.993,56	36.600.093,08		
	Totale generale spese	previsioni competenza	206.232.473,09	215.744.085,94	222.984.104,89	182.998.405,50	182.908.835,00
		di cui già impegnato	-	-	15.882.240,02	997.456,35	-
		di cui Fpv	17.020.425,94	12.947.521,64	89.570,50	0,00	0,00
		previsione di cassa	226.737.192,05	232.118.560,43	253.634.012,03		

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Le previsioni di cassa vengono formulate sulla base degli stanziamenti competenza e dei residui presunti al momento di redazione del bilancio di previsione.

In base a quanto dichiarato dal Responsabile del Servizio Finanziario nella Nota Integrativa, e dalle verifiche effettuate, l'Organo di revisione ritiene congrue e attendibili le previsioni inserite in bilancio.

Risultato d'amministrazione presunto

Avanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione 2020/2022

Al bilancio di previsione è allegata una Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2019. Il risultato di amministrazione presunto deve esser descritto nella sua composizione nella Nota integrativa: se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo, occorre che siano indicate le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

La prima parte della Tabella dimostrativa consente di determinare l'importo del risultato di amministrazione e la seconda parte del prospetto rappresenta la composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente alla prima annualità a cui si riferisce il bilancio di previsione, costituita:

1. dalla **quota del risultato di amministrazione accantonata**: "*Fondo crediti di dubbia esigibilità*" e altri eventuali accantonamenti per passività potenziali;
2. dalla **quota vincolata del risultato di amministrazione del periodo precedente**, precisando a quali vincoli si fa riferimento, secondo la classificazione prevista dal principio applicato 9.2. L'elenco analitico dei vincoli è riportato nella Nota integrativa, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'Ente;
3. dalla **quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti**. I fondi destinati a investimento sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione che ancora non hanno finanziato spese di investimento, utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto;
4. l'eventuale **quota libera dell'avanzo di amministrazione** presunto utilizzabile solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, quando ne sia dimostrata la sua effettiva consistenza e, quindi, nella misura in cui l'avanzo risulti effettivamente realizzato.

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2019

1) Determinazione risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2019:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019	25.458.967,92
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019	17.020.425,94
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2019	165.236.697,36
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2019	162.564.232,32
-	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019	411.343,36
+	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019	0,00
+	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2019	105.186,88
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2020	44.845.702,42
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019	887.000,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunti per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunti per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunti per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019	13.263.703,15
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2019	32.468.999,27

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2019:		
Parte accantonata		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2019	31.625.387,44
	Fondo anticipazioni liquidità	0,00
	Fondo perdite società partecipate	226.455,31
	Fondo contenzioso	0,00
	Altri accantonamenti	67.095,00
	B) Totale parte accantonata	31.918.937,75
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	2.971.687,75
	Vincoli derivanti da trasferimenti	1.140.994,69
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	3.882,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	179.260,48
	Altri vincoli da specificare	0,00
	C) Totale parte vincolata	4.295.824,93
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	1.059.160,55
	E) Totale parte disponibile (E = A-B-C-D)	-4.804.923,96
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2019:		
Utilizzo quota vincolata		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Utilizzo altri vincoli da specificare	0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

L'Ente non ha previsto l'utilizzo di quote vincolate del risultato presunto di amministrazione 2019 nell'esercizio 2020 del bilancio di previsione oggetto di verifica.

EQUILIBRI FINANZIARI

Verifica dell'equilibrio finanziario complessivo

BILANCIO DI PREVISIONE					
EQUILIBRI DI BILANCIO					
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			0, 0 0		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		1.853.324,59	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		508.977,76	508.977,76	508.977,76
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		80.132.796,76	79.137.835,00	79.137.835,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		77.891.603,59	75.325.617,24	75.325.617,24
<i>di cui:</i>					
<i>vincolato</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>dubbia esigibilità</i>			<i>6.692.675,00</i>	<i>7.042.000,00</i>	<i>7.042.000,00</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		3.869.035,00	3.371.135,00	3.371.135,00
<i>di cui per estinzione</i>			<i>315.600,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>
<i>anticipata di prestiti</i>					
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (Dl. n. 35/13 e s.m. e rifinanziamenti)</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
G) Somma finale	(G=A-		-283.495,00	-67.895,00	-67.895,00
AA+B+C-D-E-F)					
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ART. 162, COMMA 6, TUEL					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti ⁽²⁾	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>anticipata di prestiti</i>					
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a Legge o PC	(+)		1.654.495,00	1.438.895,00	1.438.895,00
<i>di cui per estinzione</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>anticipata di prestiti</i>					
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		1.371.000,00	1.371.000,00	1.371.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)		0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		11.410.378,56	89.570,50	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		30.768.604,98	4.952.000,00	4.952.000,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		1.654.495,00	1.438.895,00	1.438.895,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a Legge o PC	(+)		1.371.000,00	1.371.000,00	1.371.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale</i>	(-)		41.895.488,54 89.570,50	4.973.675,50 0,00	4.884.105,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-			0,00	0,00	0,00
T+L-M-U-V+E					
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Relativamente ai prospetti di cui sopra si rileva che:

- le entrate derivanti da indebitamento di cui all'[art. 3, comma 17, della Legge n. 350/03](#), sono state interamente destinate al finanziamento di spese d'investimento di cui [all'art. 3, commi 18 e 19](#), della medesima Legge;
- tutti gli interventi inclusi nell'Elenco annuale e nel Programma triennale dei lavori pubblici di cui all'[art. 21 del Dlgs. n. 50/16](#), sono stati puntualmente riportati nella parte in conto capitale del bilancio di previsione.

L'Organo di revisione inoltre attesta:

- di non aver rilevato gravi irregolarità contabili, tali da poter incidere sugli equilibri del bilancio 2020/2022.

Cassa Vincolata

La cassa vincolata al 31 dicembre 2019 ammonta, alla data di rilascio del presente parere, ad Euro 1.705.831,27.

Si evidenzia che, in occasione delle verifiche trimestrali poste in essere dall'Organo di Revisione nel corso del 2019, i riscontri effettuati sulla corrispondenza tra l'importo della giacenza di cassa

vincolata risultante dalle scritture dell'Ente e quella risultante dalle annotazioni contabili tenute dal tesoriere nonché sul regolare utilizzo dei conti appropriatamente previsti tra le partite di giro hanno sempre avuto esito positivo.

Il Fondo pluriennale vincolato

In allegato al bilancio di previsione è previsto il Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del “Fondo pluriennale vincolato” relativo all’anno 2020.

Tale prospetto partendo dal valore del “Fondo” presunto al 31 dicembre 2019, permette di evidenziare:

- le spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal “Fpv” ed imputate all’esercizio 2020;
- la quota di “Fpv” al 31 dicembre 2019 non destinata ad essere utilizzata nell’esercizio 2020 e rinviata agli esercizi successivi;
- il “Fpv” previsto al 31 dicembre 2020.

Fpv al 31 dicembre 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal Fpv e imputate all'esercizio 2020	Quota del Fpv al 31 dicembre 2019 non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020 con copertura costituita dal Fpv con imputazione all'esercizio 2021	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020 con copertura costituita dal Fpv con imputazione all'esercizio 2022	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020 con copertura costituita dal Fpv con imputazione agli esercizi successivi	Imputazione non ancora definita	Fpv al 31 dicembre 2020
Euro 13.263.703,15	Euro 13.174.132,65	Euro 89.570,50	Euro 0,00	Euro 0,00	Euro 0,00	Euro 0,00	Euro 89.570,50

L’Organo di revisione ha verificato:

- che le modalità di calcolo del “Fondo pluriennale vincolato” rispondono a quanto disposto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria e che nell’anno 2020 sono previste solamente le spese “esigibili” in quell’esercizio.
- l’evoluzione dei cronoprogrammi che hanno comportato la reimputazione dei residui passivi nel periodo 2020/2022, secondo il criterio di esigibilità, coperti da “Fpv”;
- la coerenza dei cronoprogrammi relativi alla costituzione e formazione di nuovo “Fpv” in competenza 2020/2022.

Fondo crediti dubbia esigibilità

Il nuovo sistema contabile armonizzato prevede la costituzione obbligatoria di un Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) destinato a coprire l’eventuale mancata riscossione di entrate incerte e di dubbia riscossione.

L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

L'Ente ha individuato le seguenti categorie di entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione:

- Tributo smaltimento rifiuti
- Entrate da recupero evasione tributaria
- Mense scolastiche
- Trasporto scolastico
- Sanzioni Codice della Strada

Al momento della chiusura del bilancio di previsione 2020/2022 era ancora in vigore il comma 882 dell'art. 1 della L. 205 del 27/12/2017 (Legge di Bilancio 2018) che aveva rimodulato le percentuali minime da accantonare rispetto alla versione inizialmente stabilita nel paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante « Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria », annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, allungando i tempi per il raggiungimento dell'accantonamento integrale e conseguentemente riducendo le percentuali annue da inserire in bilancio, stabilendo una quota minima del 85% nell'anno 2019, del 95% nel 2020, del 100% 2021. Con la L. 160 del 27/12/2019 (Legge di Bilancio 2020) viene inoltre consentito agli Enti, per i bilanci 2020-2022 e 2021-2023 di ridurre il FCDE ad un valore pari al 90% dell'accantonamento stesso, subordinando tale possibilità al rispetto nell'esercizio precedente a quello di riferimento degli indicatori di cui all'art. 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

L'Ente non ha proceduto all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per le seguenti tipologie di entrata:

- crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinati ad essere accertati a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante
- crediti assistiti da fideiussione
- entrate tributarie riscosse per autoliquidazione (ad esempio, IMU e TASI) che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.

I principi contabili offrono la possibilità agli Enti di applicare 3 metodologie diverse per la determinazione del FCDE.

Nella costruzione del Fondo per il corrente esercizio, per gli anni in cui non si applicavano gli attuali principi di contabilità armonizzata l'Ente ha preso in esame gli accertamenti di competenza cristallizzati in ciascun anno (dal 2014 al 2018) con i relativi conti consuntivi e li ha rapportati al totale degli incassi in conto competenza e in conto residui rilevati negli stessi rendiconti per le entrate soggette a svalutazione.

Per il 2015, il 2016, il 2017 ed il 2018 invece (anni c.d. "armonizzati") ha calcolato il rapporto - per fare un esempio - fra la somma degli incassi in conto competenza (anno 2015) e quelli in conto residui anno 2015 nell'esercizio immediatamente successivo (anno 2016) ed il totale degli accertamenti dell'anno 2015, secondo la seguente formula prevista nel principio contabile allegato A/2 al D.Lgs. 118/2011:

$$\frac{\text{incassi di competenza es. X} + \text{incassi esercizio X+1 in c/residui X}}{\text{Accertamenti esercizio X}}$$

L'Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento.

Per l'anno 2020 è stato stanziato un FCDE di euro 6.692.675,00, per il 2021 di euro 7.042.000,00 e per il 2022 di euro 7.042.000,00.

Accantonamento altri fondi

Fondo di riserva di competenza

La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto:

anno 2020 - euro 407.625,24 pari allo 0,53% delle spese correnti;

anno 2021 - euro 337.537,24 pari allo 0,45 % delle spese correnti;

anno 2022 - euro 337.537,24 pari allo 0,45 % delle spese correnti;

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

Fondi per spese potenziali

Non sono previsti accantonamenti per passività potenziali.

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL.

Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo

L'Organo di revisione rappresenta – nelle seguenti tabelle - le entrate e le spese che hanno carattere di eccezionalità e non ripetitività, le cui stime hanno un impatto rilevante sugli equilibri del bilancio di previsione 2020/2022:

Entrate			
Tipologia	Importo previsto 2020	Importo previsto 2021	Importo previsto 2022
Contributo per rilascio permesso di costruire	1.338.895,00	1.338.895,00	1.338.895,00
Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni			
Recupero evasione tributaria			
Entrate per eventi calamitosi			
Canoni concessori pluriennali			
Sanzioni per violazione al Codice della strada			
Altro (specificare)			
Totale	1.338.895,00	1.338.895,00	1.338.895,00

Spese			
Tipologia	Importo previsto 2020	Importo previsto 2021	Importo previsto 2022
Consultazioni elettorali o referendarie locali	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Ripiano disavanzi aziende riferite ad anni pregressi			
Oneri straordinari della gestione corrente			
Spese per eventi calamitosi			
Sentenze esecutive ed atti equiparati			
Altro (specificare)			
Totale	8.000,00	8.000,00	8.000,00

ANALISI DELL'INDEBITAMENTO

L'Organo di revisione attesta:

- che l'accertamento dei limiti della capacità di indebitamento previsti dall'[art. 204, comma 1, del Dlgs. n. 267/00](#), dà le seguenti risultanze:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	60.095.574,92	58.410.470,00	58.231.880,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	3.460.355,14	4.630.240,00	4.314.361,76
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	14.578.796,64	20.758.385,00	17.586.555,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		78.134.726,70	83.799.095,00	80.132.796,76
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale	(+)	7.813.472,67	8.379.909,50	8.013.279,68
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2019	(-)	2.940.378,33	2.710.494,36	2.691.100,52
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati per l'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		4.873.094,34	5.669.415,14	5.322.179,16
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/2019	(+)	57.396.787,26	53.527.752,26	50.156.617,26
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		57.396.787,26	53.527.752,26	50.156.617,26
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		211.593,33	192.451,36	173.057,52
di cui , garanzie per le quali e' stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		211.593,33	192.451,36	173.057,52

*Non concorrono al limite dell'indebitamento le garanzie prestate per le quali l'ente ha accantonato l'intero importo del debito garantito

che l'Ente, pertanto, nel triennio 2020/2022 non supera il limite di indebitamento di cui al comma 1 dell'[art. 204, del Dlgs. n. 267/00](#);

Percentuale incidenza interessi passivi sulle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente:

2018	2019	2020	2021	2022
3,93%	3,70%	3,76%	3,23%	3,36%

- che l'Ente, nel rispetto dei commi da 961 a 964 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) e del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 agosto 2019, ha proceduto nel corso 2019 alla rinegoziazione dei tre mutui individuati dal detto Decreto;
- che l'indebitamento dell'Ente subisce la seguente evoluzione:

Entrate derivanti da accensioni di prestiti

Anno	2018	2019	2020	2021	2022
Residuo debito	63.744.530,29	60.018.728,11	57.379.839,93	53.509.904,93	50.138.769,93
Nuovi prestiti	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati	3.413.303,60	3.520.190,00	3.553.435,00	3.271.135,00	3.271.135,00
Estinzioni anticipate	312.498,58	304.163,25	315.600,00	100.000,00	100.000,00
Diminuzione della quota capitale annua dovuta alla rinegoziazione mutui MEF in corso d'anno	0,00	-14.534,93	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	60.018.728,11	57.379.839,93	53.509.904,93	50.138.769,93	47.767.634,93

- che è prevista la riduzione dell'indebitamento degli Enti Locali a partire dal 2013 ([art. 8, comma 3, della Legge n. 183/11](#));
- che gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registrano la seguente evoluzione:

Anno	2018	2019	2020	2021	2022
Oneri finanziari	3.134.363,09	2.956.160,00	2.728.785,00	2.518.043,00	2.518.043,00
Quota capitale	3.413.303,60	3.472.400,00	3.553.435,00	3.271.135,00	3.271.135,00
Totale fine anno	6.547.666,69	6.428.560,00	6.282.220,00	5.789.178,00	5.789.178,00

- che gli interessi passivi relativi alle eventuali operazioni di indebitamento garantite con fidejussioni rilasciate dall'Ente, ai sensi dell'[art. 207, del Tuel](#), presentano il seguente ammontare:

2018	2019	2020	2021	2022
183.100,73	153.300,33	211.593,33	192.451,36	173.057,52

- che l'Ente, in sede di programmazione delle opere pubbliche e degli investimenti, ha verificato preventivamente l'effettiva capacità di ricorrere all'indebitamento anche in termini di rimborso futuro delle rate di ammortamento;
- che l'Ente ha previsto stanziamenti per anticipazioni di tesoreria per Euro 70.000.000,00; l'entità dello stanziamento a titolo di interessi è di Euro 50.000,00;
- che l'Ente nel corso degli esercizi 2020/2022 non prevede di procedere alla realizzazione di opere mediante lo strumento del "lease back", del "leasing immobiliare" o del "leasing immobiliare in costruendo";
- che l'Ente ha in essere operazioni di "project financing";

L'Organo di revisione ha accertato che nel bilancio 2020-2022 le somme iscritte ai Titoli d'Entrata: IV, V (al netto del Titolo III della spesa) e VI sono destinate esclusivamente al finanziamento delle spese di investimento, rispettando così il vincolo previsto in materia di indebitamento [dall'art. 119, ultimo comma, della Costituzione](#).

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE CORRENTI

ENTRATE TRIBUTARIE

Imposte e tasse

Con la Legge di Bilancio per l'anno 2020, Legge n. 160/2019, è stata ampiamente rivista la disciplina delle imposte locali in relazione al possesso immobiliare. La sopra citta legge ha, infatti, abolito la IUC, composta da IMU, TASI e TARI, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), ed ha riscritto interamente la disciplina IMU, il tutto ad invarianza di gettito potenziale per i comuni. In pratica è stata realmente abolita solo la TASI, per tale motivo si è parlato sovente di unificazione di IMU e TASI.

L'impianto generale della nuova imposta ricalca sostanzialmente quelle che sono state le regole precedenti, sia per quanto riguarda l'ambito soggettivo, sia in riferimento agli immobili che vengono incisi dalla tassazione.

L'aliquota di base è fissata all'8,6 per mille, calcolata sul valore catastale dell'immobile, con facoltà delle diverse Amministrazioni comunali di azzeramento o innalzamento fino al 10,6 per mille.

IMU

La previsione complessiva del gettito 2020 è stimata in 19.000.000,00 euro, ridotto rispetto allo stanziamento assestato 2019 a causa della scadenza di una parte dello strumento urbanistico nel corso dell'anno 2020, con conseguenti minori introiti derivanti dall'IMU sulle aree fabbricabili.

La stima è effettuata tenendo conto del dato dell'incasso 2019, dell'esame della tipologia dei versamenti, del trend storico degli incassi a far data dal 2016, anno in cui sono state introdotte riduzioni di imposta rilevanti applicabili all'IMU.

A tale gettito si sommano 175.000,00 euro provenienti della ex TASI.

Di seguito il riepilogo delle aliquote IMU 2019 sulle quali, a legislazione vigente, è calcolata la stima del gettito:

- aliquota: **6 per mille** di cui all'art. 13, comma 7, del D. L. n. 201/2011, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A/9 e relative pertinenze. Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.

È stabilita, altresì, per tale fattispecie, la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, e cioè: € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

- aliquota: **8,6 per mille** per i terreni;

- aliquota: **8,6 per mille** per

immobili a uso abitativo e relative pertinenze locati con contratti regolarmente registrati;

immobili a uso abitativo e relative pertinenze concessi in comodato con contratti regolarmente registrati ove il comodatario e il suo nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente;

immobili a uso abitativo e relative pertinenze posseduti da più soggetti, ove almeno un contitolare li utilizzi come abitazione principale;

- aliquota **8 per mille** per gli immobili locati a canone concordato di cui all'art.2 comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e per i quali l'art.1 comma 53 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone che l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75 per cento;
- aliquota: **8,6 per mille** sia per gli immobili posseduti e utilizzati direttamente dal proprietario regolarmente iscritto all'Albo delle Imprese Artigiane, sia per quelli concessi in locazione o comodato con contratti regolarmente registrati a soggetti iscritti all'Albo delle Imprese Artigiane. L'applicazione di tale aliquota è limitata al periodo dell'anno durante il quale si protrae lo svolgimento dell'attività ed è subordinata alla presentazione da parte del titolare del diritto reale sull'immobile di dichiarazione IMU attestante i requisiti richiesti;
- aliquota: **8,6 per mille** per gli immobili individuati nella tabella delle categorie catastali in Cat. C1 "negozi e botteghe" in cui viene svolta attività di commercio in sede fissa su una superficie di vendita dichiarata non superiore a 300 mq. o attività di somministrazione di alimenti e bevande. L'applicazione di tale aliquota è limitata al periodo dell'anno durante il quale si protrae lo svolgimento dell'attività ed è subordinata alla presentazione da parte del titolare del diritto reale sull'immobile di dichiarazione IMU attestante i requisiti richiesti;
- aliquota di base: **10,6 per mille** da applicarsi per tutte le fattispecie non contemplate nelle tipologie sopra elencate comprese le aree edificabili e le unità immobiliari e relative pertinenze tenute a disposizione od oggetto di locazione saltuarie di breve durata (complessivamente per un periodo non superiore a sei mesi nel corso dell'anno).

È confermata, anche per l'anno 2020 la riserva allo Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard del 7,6 per mille, esclusi quelli posseduti dai Comuni che insistono sul proprio territorio.

TARI

La previsione, iscritta tra le entrate del bilancio 2020 è pari a quella del 2019, non essendo ancora stati trasmessi al Servizio Servizi al Cittadino i dati del PEF 2020.

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani; il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga tali locali ed aree, considerando le superfici già dichiarate o accertate ai fini del precedente prelievo sui rifiuti (TARSU e poi TARES per il nostro Comune). Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto, comunque, di quella parte in cui si formano di regola rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

L'Amministrazione, nella commisurazione della tariffa, ha l'obbligo di copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori; ne consegue che le utenze vengono distinte in utenze domestiche ed utenze non domestiche e la tariffa per ciascuna tipologia è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti e da una parte variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

COSAP

La Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche introdotta con il D.Lgs. n. 507/93 applicata fino al 31/12/2018 nel nostro Comune, è stata sostituita a far data dal 01/01/2019 dal COSAP. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dall'art. 63, D.Lgs. n. 446 del 1997, come modificato dall'art. 31, L. n. 448 del 1998, è stato concepito dal legislatore come una debenza

diversa, sotto il profilo strettamente giuridico, dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; esso è, infatti, configurato come il corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici ed è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso ordinario o collettivo di parte del suolo, mai in relazione all'utilizzazione particolare (o eccezionale) che ne trae il singolo. Pur garantendo, la nuova proposta tariffaria, una sostanziale invarianza di gettito rispetto all'anno corrente, le nuove tariffe applicate per il COSAP per l'anno 2019 sono state differenziate, tenendo conto delle peculiarità di ciascuna tipologia di occupazione.

Lo stanziamento previsto in bilancio è pari a euro 840.000,00 per il COSAP permanente ed euro 310.000,00 per il temporaneo.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Ogni tipo di messaggio pubblicitario diffuso attraverso forme di comunicazione visive o acustiche in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetto all'imposta sulla pubblicità. Se la pubblicità è invece realizzata attraverso il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto il relativo diritto. Sono rilevanti, ai fini dell'imposizione, i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. L'imposta ed il diritto sopra citati sono dovuti a favore del Comune nel cui territorio vengono effettuate le esposizioni pubblicitarie e le affissioni e sono regolati dal D.Lgs. n. 507/1993 art.1-73. Lo stanziamento previsto in bilancio è pari ad euro 950.000,00 per l'imposta sulla pubblicità e ad euro 30.000,00 per i diritti sulle pubbliche affissioni, confermando il dato finale dell'anno 2019.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

L'addizionale è determinata sul reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell'imposta stessa. L'aliquota applicata ormai dall'anno fiscale 2013, è quella dello 0,8% - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 14.10.2013. Lo stanziamento previsto in bilancio, calcolato tenendo conto dei nuovi dati inerenti i redditi pubblicati sul portale del Federalismo Fiscale su cui poter effettuare le proiezioni volte all'individuazione del gettito, è pari a euro 8.850.000,00. Preme tuttavia precisare che si tratta di un dato approssimato, in quanto anche le stesse banche-dati del MEF riportano dati non sempre concordanti.

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Il D.Lgs. n. 23/2011 consente ai Comuni capoluogo di provincia, alle unioni di Comuni e ai Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio. Il relativo gettito sarà destinato in conformità al disposto normativo di cui all'art. 4, comma 1, del D.Lgs n. 23/2011 a finanziare interventi di opere pubbliche, spese in materia di promozione turistica, interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, inclusi i relativi servizi pubblici locali. Dal 1° giugno 2013 l'Amministrazione Comunale ha introdotto questa imposta definendone le specifiche di attuazione in un apposito regolamento (Deliberazione C.C. n. 42 del 17 maggio 2013 successivamente modificato ed integrato con deliberazioni consiliari n° 87 del 15 novembre 2016 e n°105 del 15 dicembre 2016). Lo stanziamento previsto in bilancio tenendo conto del dato storico in leggera ma progressiva crescita è pari a euro 550.000,00.

Recupero evasione tributaria

L'entrata in oggetto presenta il seguente andamento previsionale, posto a confronto con gli ultimi dati a rendiconto:

	Esercizio 2018	Esercizio 2019 Preconsuntivo	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022
Previsione	2.000.000,00	2.000.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
Accertamento	2.107.317,49	2.424.938,44	-----	-----	-----
Riscossione (competenza)	19.322,65	300.624,05	-----	-----	-----

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Il Fondo di solidarietà comunale è ripartito, anche per il 2020, tra i Comuni interessati sulla base del gettito effettivo dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), relativo all'anno 2015 derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16, e dei commi 53 e 54 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208; è ripartita inoltre una ulteriore somma tra i Comuni per i quali il riparto dell'importo di cui al punto precedente non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base.

Il fondo è suddiviso in due quote: la prima serve a compensare i mancati gettiti Imu e Tasi derivanti dalle detassazioni introdotte dalla legge di stabilità 2016, mentre la seconda viene distribuita secondo una logica di «perequazione». Mentre nelle isole, quest' ultima guarda solo alla spesa storica, nelle altre regioni viene attribuito un peso ogni anno crescente alla componente «federalista» basata sul differenziale fra capacità fiscali e fabbisogni standard.

Tale differenza tra le capacità fiscali ed i fabbisogni standard è approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

A decorrere dal 2020, secondo quanto previsto dal DL 26 ottobre 2019 n. 124, al comma 1 dell'articolo 57, le principali novità nel riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020 sono:

1. Passaggio dal 50% al 55% del target perequativo
2. Passaggio dal 45% al 50% di applicazione della componente standard (perequazione) incrementata del 5% per i periodi successivi sino a raggiungere il valore del 100% a decorrere dal 2030
3. Aggiornamento a metodologia invariata del coefficiente di riparto della capacità fiscale (base dati dal 2015 al 2016)

4. Aggiornamento a metodologia invariata dei fabbisogni standard, variazione del coefficiente di riparto dei fabbisogni a seguito dell'aggiornamento della base dati dal 2015 al 2016 (asili nido riconosciuti per tutti)
5. Riduzione di 14,171 milioni di euro correlati all'abolizione ristoro del minor gettito della TASI dovuta dagli inquilini
6. Integrazione del fondo di solidarietà comunale di 5,5 milioni di euro da destinarsi ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che dopo l'applicazione dei criteri di riparto del fondo (lettere da a) a d-bis) del citato comma 449) presentano un valore negativo del fondo di solidarietà comunale
7. Accantonamento per le rettifiche puntuali ridotto da 15 a 7 milioni di euro, secondo quanto concordato nella seduta della Conferenza Stato città e autonomie locali dell'11 dicembre 2019. Queste novità per i comuni toscani comportano, rispetto al 2019, una riduzione di 8 milioni di euro. Nello specifico, a peggiorare sono 185 comuni su 273 ovvero il 68%, tra cui Firenze - 2,2 ml. Osservando le differenze tra il Fondo di solidarietà totale 2020 e quello 2019, emerge una maggiore sofferenza per i piccoli comuni, ma non si può sostenere che guadagnino i grandi, infatti non esiste una classe dimensionale che in termini assoluti o in termini di numerosità degli enti veda una prevalenza di situazioni in miglioramento.

Il Comune di Grosseto in esito alle modifiche di cui sopra registrerebbe una minore entrata per FSC 2020 di euro 101.532,15 ma, fortunatamente, tale decurtazione è stata pressoché compensata dal parziale ristoro delle risorse venute meno con il taglio ex DL 66/2014 che ha fruttato al nostro Ente un recupero di euro 109.818,79, portando dunque le spettanze definitive per il 2020 alla cifra totale di euro 8.736.825,15, come pubblicato sul sito del Ministero dell'Interno, mentre la quota di alimentazione del Fondo stesso, trattenuta dal gettito IMU, ammonta ad euro 4.596.009,40 (22,43% del gettito IMU 2014 stimato) ed è rimasto allo stato invariata rispetto al 2019.

ENTRATE DA TRASFERIMENTI

Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti pubblici

L'Organo di revisione dà atto che:

- le previsioni di entrata dei trasferimenti erariali sono state iscritte sulla base di seguenti elementi conoscitivi: spettanze ministeriali 2019.
- i trasferimenti regionali sono stati imputati a bilancio secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria ([Allegato n. 4/2, al Dlgs. n. 118/11](#)):
 - di quanto già comunicato dalla Regione;
 - di quanto previsto da Leggi regionali già in vigore;
 - delle funzioni delegate da Leggi regionali già in vigore;

- ❑ delle richieste di finanziamento già presentate o che si intende presentare alla Regione nel corso del 2020.

Tenuto conto di quanto sopra, l'Organo di revisione ritiene congrue le previsioni iscritte in bilancio.

Raccomanda tuttavia agli Organi dell'Ente:

- l'adozione di un sistema di costante monitoraggio dei trasferimenti erariali effettivamente spettanti, sulla base delle comunicazioni che verranno di volta in volta rese note dal Ministero dell'Interno ed a provvedere, se del caso, ad effettuare con la massima tempestività le necessarie variazioni di bilancio;
- che gli impegni di spesa a fronte di trasferimenti regionali vengano assunti solo dopo la formale comunicazione dell'avvenuta concessione del finanziamento;
- che, a livello di Peg, le spese conseguenti a trasferimenti con vincolo di destinazione vengano tenute opportunamente distinte dalle altre previsioni di spesa.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione “Codice della strada” ([art. 208, del Dlgs. n. 285/92](#))

I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2020 in euro 7.100.000,00 per le sanzioni ex art. 208 comma 1 del CdS, ivi compresi i ruoli coattivi.

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità è previsto per euro 2.800.000,00, pari al 95,10% del fondo teorico corrispondente al complemento a 100 del non riscosso sull'ultimo quinquennio.

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

Con atto di Giunta n. 510 in data 27/12/2019 le somma di euro 4.300.000,00 (previsione meno fondo) è stata destinata per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 e 208, comma 4, del codice della strada, come modificato dalla Legge n. 120 del 29/7/2010 ,così distinta:

Manutenzione, miglioramento e potenziamento segnaletica stradale (art. 208, 4° c. lett. A) per euro 537.500,00

Potenziamento attività di controllo ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale (art. 208, 4° c. lett. B) per euro 537.500,00

Altre finalità (sicurezza stradale, piani traffico, utenti deboli, educazione stradale, previdenza) (art. 208, 4° c. lett. C) per euro 1.075.000,00

Per un totale di euro 2.150.000,00.

La Giunta ha destinato euro 120.000,00 alla previdenza ed assistenza del personale Polizia Municipale.

La quota vincolata è destinata:

al titolo 1 spesa corrente per euro 1.480.000,00

al titolo 2 spesa in conto capitale per euro 670.000,00

L'Organo di revisione dà atto che:

- l'entrata in questione è stata altresì iscritta in bilancio tenendo conto di quanto previsto all'[art. 162, commi 1 e 4, del Dlgs. n. 267/00](#), per l'importo lordo che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio (e non per l'importo che si prevede effettivamente di introitare);
- una quota pari ad almeno il 50% dei proventi derivanti da contravvenzioni al “Codice della Strada” è stata destinata per interventi previsti dall'[art. 208, comma 4, del Dlgs. n. 285/92, come modificato dall'art. 40 della Legge n. 120/10.](#)

Entrate da Servizi scolastici, Servizi per l'infanzia, Attività culturali, servizi sportivi e Servizi sociali

L'Organo di revisione dà atto che il gettito delle entrate 2020-2022 derivanti da tali attività è stato previsto tenendo conto delle modifiche tariffarie approvate dalla Giunta con la deliberazione n. 479 del 11/12/2019, che costituisce allegato obbligatorio al proposto bilancio di previsione.

Di seguito una tabella riepilogativa dei costi e degli introiti previsti, con il raffronto della copertura dei costi nell'ultimo triennio.

SERVIZIO	COSTO PROGRAMMATO	INTROITO PROGRAMMATO	% DI COPERTURA 2020	% DI COPERTURA 2019	% DI COPERTURA 2018	% DI COPERTURA 2017
Trasporti scolastici	250.000,00	40.000,00	16,00	11,76	12,50	14,01
Mense scolastiche (solo costi derrate)	2.518.000,00	1.800.000,00	71,49	69,82	69,96	60,91
Nidi	2.194.800,00	400.000,00	18,22	14,32	15,44	17,46
Materne comunali	1.752.905,00	220.000,00	12,55	13,69	9,96	10,59
Musei	428.018,00	20.500,00	4,79	5,04	5,14	5,98
Biblioteca	442.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
Teatro	494.675,00	72.000,00	14,65	14,96	14,35	10,07
Mercato coperto	28.320,00	34.110,00	120,44	75,68	75,70	102,29
Piscine	186.880,00	18.000,00	9,63	6,47	6,23	23,22
Impianti sportivi	441.380,00	60.000,00	13,59	12,78	10,88	22,67
Servizi complessivi	8.737.445,00	2.664.610,00	30,50	27,92	26,70	27,65

L'Organo di revisione dà atto altresì che, per l'ammissione ai predetti servizi ed attività, ove non rivolti alla generalità della popolazione interessata, e per la determinazione di quote ridotte di compartecipazione alle spese, l'Ente applica i "criteri di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate", di cui all'[art. 59, comma 51, della Legge n. 449/97](#), e successive modificazioni.

Utili/perdite da Aziende e Società Partecipate

L'Organo di revisione dà atto che, in ordine alla predetta voce di entrata, il Comune ha previsto, in relazione all'esercizio 2020:

- l'introito di utili provenienti dalle seguenti Aziende e Società partecipate:

- 1) 150.000,00 euro circa – dividendi ordinari Gergas SpA
- 2) 200.000,00 euro circa – dividendi ordinari Farmacie Comunali Riunite SpA

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE CORRENTI

	2020	2021	2022
Redditi da lavoro dipendente	19.527.144,59	17.645.745,00	17.645.745,00
Imposte e tasse a carico dell'Ente	1.193.880,00	1.191.175,00	1.191.175,00
Acquisto di beni e servizi	42.664.531,76	41.897.545,00	41.897.545,00
Trasferimenti correnti	3.697.407,00	3.709.407,00	3.709.407,00
Interessi passivi	2.778.785,00	2.568.043,00	2.568.043,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Altre spese correnti	7.954.855,24	8.238.702,24	8.238.702,24
Totale	77.891.603,59	75.325.617,24	75.325.617,24

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente Locale nel prevedere le spese correnti per la triennalità 2020-2022:

- ha tenuto conto delle norme in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, di cui all'[art. 6, del D.L. n. 78/10](#), convertito con Legge n. 122/10;
- ha tenuto conto di quanto disposto materia di razionalizzazione e risparmi di spesa, dall'[art. 8, del D.L. n. 78/10](#), convertito con Legge n. 122/10.

Per quanto riguarda le modalità di previsione delle principali poste relative alle spese correnti, l'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei "Servizi Finanziari" dell'Ente, ritiene opportuno evidenziare quanto segue.

Spesa per il personale

In quanto alle politiche di contenimento della spesa per il personale, l'Organo di revisione, considerato quanto previsto dal Principio contabile applicato della contabilità finanziaria ([Allegato n. 4/2, al Dlgs. n. 118/11](#)), dà atto che la medesima è stata calcolata:

- tenendo conto delle previsioni incluse nei documenti di programmazione del fabbisogno di personale, i quali devono essere improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'[art. 39, comma 19, della Legge n. 449/97](#);
- tenendo conto che gli Enti Locali devono assicurare il contenimento delle spese di personale rispetto al valore medio del triennio 2011-2013, ai sensi dell'[art. 1, comma 557, 557-bis, 557-ter, 557-quater della Legge n. 296/06](#);

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2020-2022, tiene conto della programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e:

- dei vincoli disposti dall'[art. 3 del D.L. 90/2014](#), sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
- dei vincoli disposti dall'[art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010](#) sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009 di euro 658.003,91;
- dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557-quater della [Legge 296/2006](#) rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di euro 19.241.505,55;

- del limite di spesa per la contrattazione integrativa disposto dall'art. 23, comma 2, del Decreto Legislativo 75/2017.

L'organo di revisione ha provveduto con verbali in data 16.4.2019 ad esprimere parere favorevole in ordine alla costituzione del fondo per le risorse decentrate ex art. 67 CCNL 21.5.2018 ed articolo 26 CCNL 23.12.1999 e con verbale in data 11.12.2019, ai sensi dell'art. 40 e 40-bis del D.Lgs. 165/2001, ad esprimere parere favorevole in ordine al controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio per l'anno 2019.

La previsione per gli anni 2020, 2021 e 2022 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013.

Con riferimento alle assunzioni con forme di lavoro flessibile l'Ente per gli anni 2020 e 2021 ha previsto le stesse assunzioni effettuate nell'anno 2019, non sono state previste altre assunzioni e/o proroghe di personale a tempo determinato né attivazioni di altre forme di lavoro flessibile.

L'Organo di revisione evidenzia che, oltre ai parametri normativi, l'effettiva attivazione delle procedure di reclutamento richiede anche il rispetto di una serie di condizioni:

◇ come prevedono l'[art. 91, del Tuel](#) e l'[art. 6, del Dlgs. n. 165/01](#), costituisce presupposto legislativamente imprescindibile l'avvenuta elaborazione del Programma triennale dei fabbisogni del personale, su proposta dei dirigenti competenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle loro strutture. La programmazione del personale comprende anche l'adozione del Piano triennale delle azioni positive e pari opportunità e la verifica dell'assenza di posizioni professionali in sovrannumero. Per procedere a nuove assunzioni occorre inoltre che l'Ente abbia adottato il Piano della performance;

◇ il ricorso ad assunzioni di personale, a qualunque titolo e con qualunque tipologia contrattuale, va inoltre subordinato al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e alla trasmissione della certificazione entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza.

Si segnala altresì che:

◆ [l'art. 9, del Dl. n. 185/08](#) stabilisce la sanzione del blocco delle assunzioni per gli Enti non in regola con gli obblighi di gestione e certificazione dei crediti attraverso l'apposita piattaforma informatica;

◆ a decorrere dal 2017, la mancata approvazione - nei termini - del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato è sanzionata ([art. 9, comma 1-quinquies, del Dl. n. 113/16](#)), con la nuova penalità del blocco delle assunzioni, che scatta anche nell'ipotesi di ritardo nella trasmissione dei documenti alla Banca dati pubbliche amministrazioni (Bdap) rispetto al termine di 30 giorni dalla loro approvazione. La sanzione cessa all'atto di approvazione e invio dei documenti.

Spesa per incarichi esterni

Riguardo le spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.46 D.L. 25 giugno 2008, n. 112 – conv. nella Legge 133/2008), il limite massimo previsto in bilancio è, per gli anni 2020-2022, di euro 400.663,98 per l'anno 2020, di euro 395.689,18 per l'anno 2021 e di 395.689,18 euro per il 2022, a norma di quanto previsto dall'art. 27 del regolamento comunale sugli uffici e sui servizi (lo 0,5% del totale della spesa corrente di ciascun esercizio). I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto eventualmente all'approvazione del Consiglio Comunale limitatamente a quelli di natura non istituzionale.

L'Ente non ha provveduto all'aggiornamento dell'elenco per gli incarichi di collaborazione autonoma di natura non istituzionale, sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 46 del D.L. 112/2008, ed a trasmetterlo entro 30 giorni alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in quanto non è stato previsto di ricorrere a tali fattispecie di incarichi. L'ente pubblica regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso.

Spese legali

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non ha ritenuto di procedere all'accantonamento del "Fondo rischi spese legali" sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'Ente formatosi negli esercizi precedenti secondo quanto previsto alla lett. h), Punto 5.2, del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

Interessi passivi

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente nella triennalità 2020-2022:

- prevede di ricorrere ad anticipazioni di Tesoreria;
- prevede di ricorrere ad anticipazioni di Tesoreria nei limiti previsti [dall'art. 222, del Dlgs. n. 267/00](#) e, a tal fine, ha previsto in bilancio i seguenti stanziamenti:

Anno	stanziamento previsto
2020	50.000,00
2021	50.000,00
2022	50.000,00

- ha correttamente previsto gli interessi passivi di competenza delle annualità di bilancio per tutti i mutui accesi negli esercizi pregressi quali risultano dai relativi piani di ammortamento opportunamente aggiornati.

Imposte e tasse

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente:

- ha effettuato l'opzione di cui [all'art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. 446/97](#), per la determinazione dell'Irap per le attività commerciali secondo il metodo del "valore della produzione";
- ha escluso dalla base imponibile Irap mensile, calcolata secondo il metodo retributivo, ai sensi [dell'art. 11, del Dlgs. n. 446/97](#), come modificato dall'art. 16 della Legge n. 388/2000 e indicato nelle istruzioni ministeriali alla dichiarazione Irap, le spese erogate relative ai dipendenti disabili, così come definiti [dall'art. 1, della Legge n. 68/99](#);
- svolge le attività di seguito elencate, da considerarsi oggettivamente commerciali ai sensi di quanto disposto dall'[art. 4, comma 5, del Dpr. n. 633/72](#) e successive modificazioni e che per le stesse *viene tenuta* regolare contabilità ai fini Iva:
 - Impianti sportivi
 - Museo
 - Refezione scolastica
 - Trasporto alunni
 - Teatro
 - Gestione patrimonio immobiliare
 - Asili nido
 - Materne comunali

- in relazione alle predette attività commerciali, non ha effettuato l'opzione di cui [all'art. 36, comma 3, del Dpr. n. 633/72](#), per la tenuta della contabilità separata ai fini Iva, ovvero [dell'art. 36-bis, del Dpr. n. 633/72](#), per i servizi svolti in regime di esenzione;
- ha proceduto all'applicazione, ai servizi rilevanti Iva, delle norme in vigore dal 1° gennaio 2015 su “*split payment*” e “*reverse charge*”, ai sensi:
 - [dell'art. 1, comma 629, della Legge n. 190/14](#);
 - del Dm. 23 gennaio 2015, attuativo delle norme sullo “*split payment*”;
 - delle Circolari Agenzia Entrate n. 14/E del 27 marzo 2015 e n. 15/E del 13 aprile 2015, di chiarimento delle norme su “*reverse charge*” e su “*split payment*”;

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

L'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente, dà atto che:

- si è dato corso alla disposizione relativa alla predisposizione ed approvazione consiliare, del “Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari” contenuto nel Dup ([art. 58, del D.L. n. 112/08](#));
- il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” è stato oggetto di proposta di deliberazione di Giunta Comunale, e sarà successivamente oggetto di proposta di deliberazione consiliare da sottoporre all'approvazione nella stessa seduta in cui verrà esaminato il Bilancio di Previsione. Nel Piano sono state previste entrate come specificato nella seguente Tabella:

	Previsione iniziale 2019	Preconsuntivo Stimato 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Alienazioni	2.705.555,00	1.096.611,00	3.156.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

L'Organo di revisione ha verificato che nel bilancio di previsione 2020-2022 le entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali saranno utilizzate esclusivamente per finanziare le spese di investimento.

Le risorse provenienti o previste da tali disinvestimenti sono state destinate nel modo seguente:

	Previsione iniziale 2019	Preconsuntivo Stimato 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Investimenti	2.300.000,00	627.483,83	2.840.400,00	900.000,00	900.000,00
Riduzione indebitamento	304.165,00	304.163,25	315.600,00	100.000,00	100.000,00
Finanziamento disavanzo					
Copertura debiti fuori bilancio					
Altro (quota Stato fed.dem.)	101.390,00	101.387,75			

Contributo per “permesso di costruire”

L'Organo di revisione dà atto che il Comune ha recepito la nuova regolamentazione, in vigore dal 2018, disposta dall'[art. 1, commi 460-461, della Legge n. 232/16](#), secondo cui i proventi da permessi di costruire (e relative sanzioni per mancato pagamento) vanno destinati esclusivamente e senza limiti temporali:

- ✓ alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria,
- ✓ al risanamento di complessi edilizi dei centri storici e delle periferie degradate,
- ✓ a interventi di riuso e di rigenerazione,
- ✓ a interventi di demolizione di costruzioni abusive,
- ✓ all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi ad uso pubblico,
- ✓ a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico e, infine,
- ✓ a interventi volti a favorire attività di agricoltura nell'ambito urbano.

Preso atto che l'utilizzo di entrate in conto capitale per il finanziamento di spese correnti può essere autorizzato solo da disposizioni di Legge, per gli oneri di urbanizzazione, dal 2018, gli oneri cessano di essere un'entrata genericamente destinata a investimenti, per tornare ad essere un'entrata vincolata per legge. Ciò comporta l'impossibilità di impiegare tali risorse per qualsiasi spesa del Titolo II o III, ma è d'obbligo la dimostrazione dell'utilizzo specifico per le fattispecie di fruizione previste dal Legislatore.

Va sottolineata la nuova possibilità di utilizzo degli oneri anche per la manutenzione ordinaria delle opere pubbliche, allocata tra le spese correnti (e non solo per la manutenzione straordinaria), facilitando in questo modo la chiusura dei bilanci.

Le previsioni per gli esercizi 2020/2022 presentano le seguenti variazioni rispetto agli accertamenti degli esercizi pregressi:

	Esercizio 2018 Consuntivo	Esercizio 2019 Preconsuntivo	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022
Previsione	3.080.000,00	3.825.100,00	2.970.000,00	2.970.000,00	2.970.000,00
Accertamento	3.525.341,49	3.870.773,25	-----	-----	-----
Riscossione (competenza)	3.442.341,08	3.804.658,90	-----	-----	-----

La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa corrente negli anni passati è avvenuta e per il triennio 2020-2022 è prevista nel modo seguente:

- anno 2018 27,85% (fino al 100% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale e per spese di progettazione di opere pubbliche- [art. 1, comma 737, della Legge n. 208/15](#)).
- anno 2019 34,59% (in costanza del vincolo di destinazione suddetto),
- anno 2020 45,08% (in costanza del vincolo di destinazione suddetto),
- anno 2021 45,08% (in costanza del vincolo di destinazione suddetto) e
- anno 2022 45,08% (in costanza del vincolo di destinazione suddetto).

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE

L'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente, dà atto:

- che l'Elenco annuale ed il Programma triennale dei lavori pubblici (allegati al Dup 2020/2022):
 - sono stati redatti in conformità alle regole e ai metodi previsti dal Dm. Infrastrutture e Trasporti 24 ottobre 2014 nonché in concordanza ai precetti degli [artt. 21, commi 8, 9 e 216](#), comma 3 del Dlgs. n. 50/16;
 - sono stati adottati il giorno 27 dicembre 2019 dalla Giunta comunale;
 - sono in corso di pubblicazione (per almeno 60 giorni) all'Albo pretorio del Comune;
 - sono stati predisposti:
 - a) per gli interventi di manutenzione straordinaria, indicando la stima sommaria dei costi;
 - b) per gli interventi di importo inferiore a Euro 10 milioni, dotandoli di studi di fattibilità sintetici;

- c) che le spese per manutenzioni indicate nei predetti programmi e previste nella parte in conto capitale del bilancio di previsione si riferiscono unicamente ad interventi di manutenzione straordinaria, mentre le spese per la manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili sono state previste nella parte corrente del bilancio;
- che per le nuove opere la cui realizzazione comporta una spesa superiore a Euro 500.000, è stata prevista la predisposizione di un apposito Piano economico-finanziario ai sensi di quanto previsto [dall'art. 201, comma 2, del Dlgs. n. 267/00.](#)

Riconosciuto che, oltre alle modalità di copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi previste dall'[art. 200 del Tuel](#), di seguito enucleate:

- a) risorse accertate esigibili nell'esercizio in corso di gestione, confluite nel "Fondo pluriennale vincolato" accantonato per gli esercizi successivi;
- b) risorse accertate esigibili negli esercizi successivi, la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'Ente o di altra Pubblica Amministrazione;
- c) utilizzo del risultato di amministrazione nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, nel rispetto di quanto previsto [dall'art. 187](#). Il risultato di amministrazione può confluire nel "Fondo pluriennale vincolato" accantonato per gli esercizi successivi;
- c-bis) altre fonti di finanziamento individuate nei principi contabili allegati al [Dlgs. n. 118/11](#);

Il Decreto interministeriale 1° dicembre 2015 ha previsto, modificando il Principio applicato concernente la contabilità finanziaria (paragrafo 5.3, [Allegato n. 4/2, al Dlgs. n. 118/11](#)), ulteriori regole per finanziare la spesa di investimento negli esercizi successivi, in ossequio al disposto del già citato [punto c-bis\), dell'art. 200, del Tuel](#);

Occorre ora, tenuto conto del Prospetto degli equilibri allegato al proposto bilancio di previsione e degli eventuali Margini Correnti di bilancio previsti per gli esercizi 2020-2022, verificare quanto indicato nella Nota Integrativa, in particolare su quanto ivi esposto ai sensi della [lett. d\), comma 5, art. 11, del Dlgs. n. 118/11](#), in merito all'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

Dai riscontri effettuati risulta che:

- ✓ tutte le spese di investimento rappresentate sono imputate agli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o dalla convenzione avente ad oggetto la realizzazione dell'investimento, sulla base del relativo cronoprogramma;
- ✓ la copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi 2020-2022 è stata prevista attraverso la fruizione delle seguenti modalità:
 - 1) con accertamento di un'entrata imputata ai Titoli IV, V o VI, a seguito di un'obbligazione giuridica perfezionata, in particolare entrate già accertate:

	Spese d'investimento 2020	Spese d'investimento 2021	Spese d'investimento 2022
Da Fpv	11.410.378,56	89.570,00	0,00
Da E comp.	30.768.604,96	4.952.000,00	4.952.000,00

- 2) con una quota del margine corrente (saldo positivo) "consolidato" di competenza finanziaria dell'equilibrio di parte corrente rappresentato nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione:

Spese d'investimento 2020	Spese d'investimento 2021	Spese d'investimento 2022

1.371.000,00	1.371.000,00	1.371.000,00
--------------	--------------	--------------

3) con una quota del margine corrente costituita dal 50% delle previsioni riguardanti l'incremento di gettito derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali derivanti dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni (di carattere permanente), formalmente deliberate, stanziare nel bilancio di previsione e non accertate negli ultimi tre esercizi rendicontati, al netto dell'eventuale relativo "Fcde":

Spese d'investimento 2020	Spese d'investimento 2021	Spese d'investimento 2022
0,00	0,00	0,00

4) da una quota del margine corrente costituita da riduzioni permanenti della spesa corrente, realizzate negli esercizi precedenti, risultanti da un titolo giuridico perfezionato, non provenienti da uno degli ultimi tre esercizi rendicontati:

Spese d'investimento 2020	Spese d'investimento 2021	Spese d'investimento 2022
0,00	0,00	0,00

ORGANISMI PARTECIPATI

Nel corso del 2019 l'Ente non ha provveduto ad esternalizzare servizi. Non sono previste esternalizzazioni di servizi per gli anni dal 2020 al 2022.

Nelle previsioni si è tenuto conto del divieto disposto dall'art. 6, comma 19, del D.L. 78/2010 di apporti finanziari a favore di società partecipate che abbiano registrato per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio o che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripiano di perdite anche infrannuali.

Si evidenzia, preliminarmente, che con deliberazione n. 137 del 16/12/2019 il Consiglio comunale ha approvato gli esiti della revisione straordinaria delle partecipazioni approvata con precedente atto consiliare n. 119 del 29/09/2017 (ex art. 24 T.U.S.P.), della revisione periodica alla data del 31/12/2017 (ex art. 20 T.U.S.P.) approvato con atto n. 170 del 28/12/2018, nonché la razionalizzazione periodica alla data del 31/12/2018 secondo quanto disposto dall'art. 20 del D. Lgs. 19/08/2016 n. 175, come integrato e modificato dal D. Lgs. 16/06/2017 n. 100, 'Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica' (T.U.S.P.).

Gli organismi partecipati hanno approvato il bilancio d'esercizio al 31/12/2018. Il Collegio prende atto dal Dirigente del Servizio Patrimonio che nessuno degli organismi partecipati nell'ultimo bilancio approvato presentava perdite che richiedono gli interventi di cui all'art. 2447 del codice civile.

Riduzione compensi CDA

In merito all'adeguamento al D. Lgs. 19/08/2016 n. 175, come integrato e modificato dal D. Lgs. 16/06/2017 n. 100, 'Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica' (T.U.S.P.), che prevede che *'Le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 dicembre 2016'* ed alla specifica norma per la determinazione dei compensi (art. 11, comma 6), il Collegio prende atto che, a seguito della lettera del Servizio Patrimonio del 23/11/2016 trasmessa con i prot. nn. 132864, 132865, 132866 e 132867, rispettivamente, a Farmacie Comunali Riunite S.p.A., E.P.G. S.p.A., Netspring S.r.l. e Sistema S.r.l., si è proceduto all'adeguamento degli Statuti di Farmacie Comunali Riunite S.p.A. e E.P.G. S.p.A con deliberazione n. 117 di Consiglio del 28/12/2016 e di Netspring s.r.l. e di Sistema s.r.l. (società in house del Comune di Grosseto) con atto consiliare n. 82 del 14/06/2017. I compensi degli amministratori delle società richiamate erano già in linea con la normativa previgente, in particolare l'art. 4, comma 4 del D.L. 95/2012 convertito nella L. 135/2012.

Accantonamento a copertura di perdite

(art. 1 commi da 550 a 562 della legge 147/013 e art. 21 commi 1 e 2 del D.Lgs.175/2016)

Dai dati che emergono dalle società partecipate sul risultato dell'esercizio 2018, nonché a seguito delle attività istruttorie condotte dal competente Servizio finalizzate alla revisione ordinaria approvata con delibera di Consiglio comunale n. 137 del 16/12/2019 'Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 19/08/2016 n. 175 'Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica', e ss.mm.ii.' ed agli approfondimenti sulla situazione delle società già in liquidazione, riguardo agli accantonamenti prescritti dall'art. 21 del D. Lgs. n.

175/2016 (T.U.S.P.) e ss.mm.ii., si rileva che in riferimento alla partecipazione del Comune di Grosseto in RAMA S.p.A. e FIDI Toscana S.p.A., rispettivamente del 20,63% e del 0,0050%, relativamente al:

- Rendiconto 2016: perdita di Bilancio anno 2015; accantonamento € 63.379,38;
- Rendiconto 2017: perdita di Bilancio anno 2016; accantonamento € 94.506,96;
- Rendiconto 2018: perdita di Bilancio anno 2017; accantonamento € 68.568,97.

Allo stato sono avviate le attività di analisi della situazione delle società partecipate dal Comune di Grosseto per il redigendo Rendiconto 2019.

Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni

Il Comune di Grosseto, con deliberazione di Consiglio comunale n. 119 del 29/09/2017, ha proceduto alla approvazione della ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, a norma di quanto disposto dall'art. 24 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, approvato con D. Lgs. 19/08/2016 n. 175 e ss.mm.ii. Il Consiglio comunale ha approvato la relazione tecnica corredata da singola scheda analitica per ogni Società (sul modello standard fornito dalla Corte dei Conti deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR).

La revisione straordinaria, a mente del comma 2 del citato art. 24 T.U.S.P., costituiva anche aggiornamento del Piano Operativo di razionalizzazione delle Società partecipate del Comune di Grosseto approvato dal Consiglio comunale con atto n. 30 del 30/03/2015 ed adottato, ex comma 612 dell'art. 1 della Legge 23/12/2014 n. 190, con provvedimento Sindacale.

Con il citato atto n. 119/2017 il Consiglio comunale deliberava di autorizzare il mantenimento delle partecipazioni in SISTEMA s.r.l., NETSPRING s.r.l., Farmacie Comunali Riunite S.p.A., Acquedotto del Fiora S.p.A., Grosseto Fiere S.p.A., Polo Universitario Grossetano s.c.a.r.l., Edilizia Provinciale Grossetana S.p.A. e GERGAS S.p.A.; mentre per RAMA S.p.A. deliberava di autorizzare il mantenimento della partecipazione societaria individuando alcune azioni di razionalizzazione quali la riduzione dei costi degli organi sociali e la revisione e valorizzazione, previo idoneo studio di fattibilità, della gestione attiva del patrimonio immobiliare aziendale.

La deliberazione n. 119/2017 era stata inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nonché alla struttura del Ministero dell'economia e delle finanze competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio e, con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/08/2014, n. 114, nonché ai fini del controllo sociale (ex D. Lgs. 14/03/2013 n. 33) inserita nel sito internet istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente.

Il Consiglio Comunale successivamente con atto n. 170 del 28/12/2018 ha approvato gli esiti della revisione straordinaria delle partecipazioni e la razionalizzazione periodica al 31 dicembre 2017, secondo quanto disposto dall'art. 20 del D. Lgs. 19/08/2016 n. 175 e successive modifiche.

Con la citata deliberazione n. 137 del 16/12/2019 'Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 19/08/2016 n. 175 'Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica', e ss.mm.ii.' il Consiglio comunale, come anzi detto, ha approvato, prendendo atto che non si rilevavano discordanze tra gli esiti della revisione straordinaria, della revisione periodica 2017 e della revisione periodica 2018 in argomento:

- gli esiti della revisione straordinaria delle partecipazioni approvata con precedente atto consiliare n. 119 del 29/09/2017 (ex art. 24 T.U.S.P.)

- gli esiti della revisione periodica alla data del 31/12/2017 (ex art. 20 T.U.S.P.) approvato con atto n. 170 del 28/12/2018
- la razionalizzazione periodica alla data del 31/12/2018 secondo quanto disposto dall'art. 20 del D. Lgs. 19/08/2016 n. 175 e ss.mm.ii.
- confermato per RAMA S.p.A. il mantenimento della partecipazione societaria con le seguenti azioni di razionalizzazione di contenimento dei costi di funzionamento consistenti nella riduzione dei costi degli organi sociali e revisione e valorizzazione, previo idoneo studio di fattibilità, della gestione attiva del patrimonio immobiliare aziendale con riferimento alla documentazione prodotto dalla società di che trattasi
- riguardo a Marina di San Rocco S.p.A.; con determinazione n. 2441/2018 era stata indetta l'asta pubblica per la alienazione della quota societaria, ma trattandosi di una società che nel triennio precedente alla ricognizione aveva prodotto un risultato d'esercizio medio in utile (anno 2013 - € 6.695,00, anno 2013 - € 23.888,00, anno 2013 - € 36.746,00, anno 2016 € 6.209,00 e anno 2017 € 20.067,00) trova applicazione il comma 5bis dell'art. 24 del TUSP, introdotto con l'art. 1 comma 723 della Legge 30/12/2018 n. 145 per cui si potrà procedere con il procedimento entro il 31/12/2021
- riguardo a Grosseto Sviluppo S.p.A. oggi Grosseto Sviluppo S.R.L. in liquidazione (atto Notaio Luciano Giorgetti repertorio n. 29241, fascicolo n. 17239, registrato a Grosseto il 24/07/2018 al n. 4997 Mod. 1T) preso atto che il termine della procedura di liquidazione della società è fissato al 31/12/2022
- riguardo a Co.s.ec.a. s.r.l. in liquidazione la procedura di liquidazione della società, iter di liquidazione avviato prima della revisione straordinaria, è proseguito con la definizione di due contenziosi in essere con Agenzia delle Entrate e INAIL e presentazione da parte del liquidatore dello stato definitivo della liquidazione; il piano liquidatorio è stato approvato dai soci in sede assemblea di approvazione bilancio 2018.
- riguardo a FIDI Toscana S.p.A. dismissione mediante liquidazione della quota societaria a seguito di azione di recesso dalla società, ex art. 2437 e ss. codice civile, tramite prosecuzione dell'iter per l'esercizio del recesso con pec in data 24/07/2018 prot. n. 106932 e prot. n. 107224 e successiva pec prot. n. 175902/2018;
- riguardo a Mattatoi di Maremma s.r.l. nel corso della procedura di liquidazione della società in data 11/06/2018 deposito del bilancio finale di liquidazione al Registro Imprese, a seguito dell'acquisizione del certificato di non opposizione rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale, in data 31/10/2018 disposto il versamento del saldo al Comune del riparto finale ammontante a € 372.783,03 previsto dal Bilancio finale di Liquidazione, successivamente cancellazione della Società dal Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno con iscrizione del 13/12/2018.

Questo Organo di Revisione in data 11/12/2019 ha rilasciato parere favorevole all'approvazione di detta proposta di deliberazione invitando comunque l'Ente ad un monitoraggio delle due società partecipate RAMA S.p.A. e GROSSETO FIERE S.p.A., con particolare riguardo alla società RAMA S.p.A. verificando che le azioni di razionalizzazione di contenimento dei costi di

funzionamento e di valorizzazione del patrimonio aziendale ottengano l'effetto desiderato ed in caso contrario invitando l'Ente a dismettere quanto prima la propria quota di partecipazione.

La deliberazione consiliare n. 137 del 16/12/2019, completa degli allegati, con lettera prot. n. 7380 del 15/01/2020 è stata inviata alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti (all'indirizzo pec [toskana.controllo@corteconticert.it](mailto:toscana.controllo@corteconticert.it)).

L'Organo di revisione rileva, inoltre, che le previsioni di bilancio riferibili alle dinamiche degli Organismi partecipati:

- *sono* in linea con quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 6, comma 2, e dell'art. 14, comma 2 e seguenti, del Dlgs. n. 175/16, in materia di programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale;
- *sono compatibili* con il disposto normativo contenuto nell'art. 14, comma 5, del Dlgs. n. 175/16, che prevede per le Amministrazioni pubbliche inserite nell'Elenco Istat il "divieto di soccorso finanziario" nei confronti di Società partecipate non quotate che, per 3 esercizi consecutivi, abbiano registrato perdite di esercizio o che abbiano utilizzato riserve disponibili a copertura di perdite anche infrannuali;
- *tengono conto* del precetto normativo contenuto nell'art. 1, comma 555, della Legge n. 147/13, il quale si rivolge alle Aziende speciali ed alle Istituzioni a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle Pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione. Tale precetto prescrive che, a decorrere dall'esercizio 2017, l'aver conseguito risultati di esercizio negativi per 4 dei 5 esercizi precedenti comporta la messa in liquidazione dei predetti soggetti. Laddove se ne ravvisano i presupposti, il Legislatore concede un termine di 6 mesi, decorrente dalla data di approvazione del Bilancio o Rendiconto dell'ultimo esercizio, per avviare la procedura di scioglimento. L'eventuale inerzia delle Amministrazioni controllanti comporta responsabilità erariale e la nullità dei successivi atti di gestione.

L'Organo di revisione attesta, altresì:

- che l'Ente controllante, giusta applicazione dell'art. 18, comma 2-bis, del D. L. n. 112/08, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/08, *ha emanato* a cura dei Settori/Servizi dell'Ente competenti per materia atti di indirizzo che definiscono per ciascuna partecipata dell'Ente specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo presente dell'ambito in cui ciascuno dei citati soggetti opera ed ha poi preso atto dei piani strategici e programmatici delle società partecipate medesime, nonché ha elaborato una disciplina della regolamentazione delle modalità di esercizio del controllo analogo sulle società in house integrativa di quella dettata con il Regolamento in materia di governance sugli organismi partecipati che è stato approvato con deliberazione consiliare n. 43/2012;
- che l'Ente, visto l'art. 19, commi 5, 6 e 7, del D. Lgs. n. 175/16, *non ha fissato*, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle Società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto (oltre di quanto previsto dall'art. 25 del citato Decreto) delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a

suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, nonché del settore in cui ciascun soggetto opera; (al riguardo si vedano le considerazioni già riportate al punto precedente);

- che l'Ente *ha* tenuto conto, nell'ambito dei limiti all'utilizzo di Organismi diversi da quelli societari (Fondazioni, Associazioni, ecc.), di quanto disposto dall'art. 4, comma 6, del Dl. n. 95/12;
- che nella deliberazione di approvazione del bilancio di previsione finanziario, giusta applicazione dell'art. 172, comma 1, lettera a), del Dlgs. n. 267/00, rimanda alla apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente nel sito internet istituzionale, relativamente all'elenco degli indirizzi *internet* di pubblicazione (anche) dei rendiconti e dei bilanci consolidati dei soggetti considerati nel "Gruppo amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al Dlgs. n. 118/11, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio di previsione si riferisce;
- che, in virtù dell'art. 11, comma 5, lett. f), h) e i), del Dlgs. n. 118/11, la Nota integrativa allegata al bilancio di previsione finanziario indica: - l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di Enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti; - l'elenco dei propri Enti ed Organismi strumentali con la precisazione che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet (fermo restando quanto previsto nel punto precedente); l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- che l'ammontare complessivo delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di Organismi partecipati ammonta ad Euro 6.800.000,00.

L'Organo di revisione, con riferimento agli obblighi dell'Ente in materia di redazione del bilancio consolidato riferito all'anno 2018, da approvare entro il 30 settembre 2019, dichiara che l'Ente, in applicazione del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'Allegato n. 4/4, Dlgs. n. 118/11, ha predisposto ed approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 202 del 29/05/2019 una ipotesi di Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Grosseto e perimetro di consolidamento. Inoltre con delibera di Giunta comunale n. 05 del 08/01/2020 è stata approvata la relazione, resa in via endoprocedimentale, dal Dirigente del Settore Entrate, Patrimonio e Servizi al cittadino ed alle imprese, Servizio Patrimonio costituente aggiornamento a quella approvata con la citata delibera n. 202/2019 e che, tenendo conto che le disposizioni del D. Lgs. n. 118/2011 come, in ultimo, modificate con il D.M. 11/08/2017, si applicano al bilancio consolidato 2019 da approvarsi entro il 30/09/2020, fornisce una nuova ipotesi circa il c.d. Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Grosseto e perimetro di consolidamento.

VERIFICA DEI PARAMETRI DI DEFICITARIETA'

Preso atto che,

- ai sensi dell'[art. 242, comma 1, del Dlgs. n. 267/00](#), sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli Enti Locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita Tabella allegata al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali - almeno la metà - presentano valori deficitari;
- gli Enti Locali strutturalmente deficitari sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e per gli organici degli enti locali, nonché in materia di copertura (con proventi tariffari e contributi finalizzati) del costo di alcuni servizi di cui all'[art. 243, commi 1 e 2, del Dlgs. n. 267/00](#);
- nell'ambito dei riscontri posti in essere sull'eshaustività e la corrispondenza ai precetti di legge degli allegati al bilancio di previsione 2020-2022, la verifica della Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dall'[art 172, comma 1, lett. d\), del Dlgs. n. 267/00](#), ha consentito di:
 - a) accertare che la Tabella è conforme - in termini di parametri - ai contenuti normativi del - tuttora vigente - [D.M. Interno 18 febbraio 2013](#) (vista la diretta applicabilità del decreto al triennio 2013-2015, in mancanza di parametri aggiornati per l'anno in riferimento e fino alla fissazione dei nuovi parametri, si applicano quelli precedenti ai sensi dell' [art. 242, comma 2 del Dlgs. n. 267/00](#));
 - b) esprimere un giudizio positivo sulla coerenza e sull'attendibilità contabile dei valori stimati inseriti dall'Ente per la triennalità 2020-2022, dei quali, in ottemperanza all'obbligo di legge, più della metà presentano valori "non deficitari".

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'Organo di revisione suggerisce, a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti evidenzia quanto segue:

- *Continua la costante carenza di liquidità con il conseguente utilizzo dell'anticipazione di cassa, che può rappresentare indice di precarietà degli equilibri di bilancio e quindi si invita a monitorare la gestione della riscossione dell'entrate e della tempistica dei pagamenti. I Revisori, come del resto evidenziato nella nota integrativa invitano all'Ente a monitorare e provvedere nei limiti di quanto consentito dal Contenzioso in corso al recupero delle somme dovute dagli assegnatari dei terreni inclusi " PEEP Pizzetti" anche in virtù dell' esito positivo dei ricorsi promossi davanti al TAR e Consiglio di Stato;*
- *I Revisori invitano l'ente a monitorare con la massima attenzione il livello della spesa corrente e di attivare iniziative per la riduzione della stessa.*
- *Si raccomanda di incrementare l'indice di copertura del costo dei servizi a domanda individuale;*

CONCLUSIONI

Sulla base di quanto in precedenza evidenziato,

l'Organo di revisione

nell'invitare il Consiglio comunale e la Giunta a tener presenti le osservazioni formulate nell'ambito della presente relazione, al fine di assicurare l'attendibilità delle impostazioni adottate e migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità della gestione dell'Ente,

- visto [l'art. 239, del Dlgs. n. 267/00](#);
- tenuto conto del parere espresso dal Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale;

esprime parere favorevole

alla proposta di bilancio di previsione 2020-2022 e dei documenti ad esso allegati, avendo rilevato la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabili delle previsioni in esso contenute.

In fede

L'Organo di revisione

Gino Valenti

Fabiano Giacomelli

Simona Lo Monaco

Originale con firme autografe depositato agli atti del Servizio Finanziario

Addì 04 marzo 2020